



Diritti e obblighi del cliente finale relativamente al servizio di connessione erogato dal distributore locale, esercente il servizio di trasporto dell'energia elettrica (in base al contratto di trasporto stipulato con il fornitore o grossista previo conferimento di mandato senza rappresentanza da parte del cliente finale)

Prelievo fraudolento

In caso di prelievo fraudolento - ivi compresa la riattivazione non autorizzata del servizio di trasporto sospeso per mancato pagamento della fattura (che dovrà risultare dal verbale di verifica predisposto dal Distributore Locale), per l'inoltro alle Autorità competenti e fermo restando l'obbligo del Fornitore, o di altro Mandatario, di pagare i corrispettivi per i prelievi effettuati in frode, il Distributore Locale può sospendere il servizio di trasporto con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica.

Punto di prelievo

L'energia elettrica è consegnata all'uscita del gruppo di consegna e misura installato dal distributore locale. Avuto riguardo alle esigenze manifestate dal Cliente, il distributore locale individua la posizione ove installare il gruppo di consegna e misura nonché, quando occorra, il luogo più conveniente per la derivazione della rete di distribuzione. Le opere murarie e/o manufatti necessari per l'alloggiamento degli impianti e gruppi di consegna e misura sono completamente a carico del Cliente.

Potenza e determinazione dei prelievi

La potenza impegnata rileva ai fini della tariffa obbligatoria da applicare al servizio di trasporto, secondo quanto prescritto dall'Autorità e (i) fino a 30 kW è la potenza contrattualmente impegnata, ossia il livello di potenza, indicato nel Contratto, reso disponibile ove sia presente il limitatore della potenza prelevata, (ii) oltre i 30 kW è il valore massimo della potenza prelevata nel mese. La potenza disponibile è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato ed è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente. Il Distributore Locale ha facoltà di installare limitatori della potenza prelevata per qualsiasi livello della potenza disponibile tenendo in considerazione le esigenze di sicurezza. Per potenze richieste, anche con successive domande, fino a 30 kW, il Distributore Locale può installare un limitatore della potenza prelevata, fatte salve le esigenze di sicurezza degli impianti utilizzatori. La potenza disponibile è pari alla potenza richiesta complessiva, aumentata del 10%. Per potenze richieste superiori a 30 kW il Distributore Locale rende disponibile una potenza pari a quella richiesta. Il Cliente finale ha la facoltà di richiedere la riduzione della potenza disponibile. La richiesta di riduzione comporta l'applicazione del contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi previsti dall'Allegato C alla Delibera 654/2015 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito "TIC"). In caso di successive richieste di incremento della potenza, i corrispettivi disciplinati dal TIC si applicano anche in relazione alla quota di potenza eventualmente oggetto di rinuncia. Con il pagamento del contributo di allacciamento disciplinato dal TIC il Cliente acquisisce il diritto all'accesso alla rete nei limiti della potenza disponibile. Non è consentito alcun prelievo di potenza oltre il limite della potenza disponibile. Qualora il Cliente finale abbia bisogno di effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza in eccedenza al valore della potenza disponibile deve presentare una richiesta al Distributore Locale per l'adeguamento della potenza disponibile. Il Distributore Locale, in caso di sistematici prelievi di potenza eccedenti il livello della



potenza disponibile, può procedere d'ufficio all'addebito dei contributi per l'adeguamento della medesima potenza disponibile. Di norma si considera come sistematico il superamento del livello della potenza disponibile effettuato in almeno due distinti mesi nell'anno solare. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Distributore Locale competente o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la potenza disponibile, anche se relativi alla qualità del servizio, in termini di continuità della fornitura e qualità della tensione, erogato dal Distributore Locale competente al Cliente medesimo o a terzi.

Limiti di prelievo – aumenti di potenza disponibile

Il cliente dichiara che il valore di potenza disponibile corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che tale valore si intende, a tutti gli effetti, come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Distributore Locale, anche nel caso in cui il valore di potenza, per cui sono stati corrisposti gli oneri di allacciamento, sia superiore

Condizioni per ottenere il servizio di connessione e trasporto

Oltre a quanto dettato nel Contratto di Trasporto e relativi allegati, il servizio di connessione è sottoposto altresì alle seguenti condizioni:

- a) gli impianti del Cliente, nei punti di prelievo, soddisfano anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza secondo la normativa vigente;
- b) il Cliente ha ottenuto, in ogni caso, e a propria cura e spese, da parte del proprietario dell'immobile nel quale si trova il punto di prelievo connesso alla rete, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dall'Esercente anche per connessioni ad altri clienti. Ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a concedere o far concedere all'Esercente l'uso di un locale con diretto accesso dalla strada, idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione del servizio di trasporto e della relativa misura e della relativa misura dell'energia elettrica. L'Esercente rimane proprietario degli impianti o apparecchi che installerà in detto locale;
- c) l'ottenimento e la permanenza delle autorizzazioni, permessi servitù e di quant'altro necessario alla costruzione ed esecuzione degli impianti occorrenti per l'esecuzione del servizio di trasporto, ai quali è subordinato;
- d) il Cliente, il Grossista o altro Mandatario, tenuto al pagamento dei corrispettivi di trasporto non hanno obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di fornitura e/o vettoriamento e trasporto, nonché relative agli eventuali regolamenti tecnici di esercizio sottoscritti con il gestore della rete competente;
- e) il Cliente, fatti salvi i casi di edifici con non più di quattro unità immobiliari, si impegna a rendere disponibili, su specifica richiesta scritta motivata del Distributore Locale, locali e/o porzioni di terreno adeguati alla realizzazione delle eventuali cabine di trasformazione. In tal caso il Distributore Locale è tenuto a corrispondere al proprietario un compenso commisurato al valore di mercato dei locali o dei terreni. Il Distributore Locale riporta nell'offerta l'ammontare del compenso. Il Distributore Locale rimane proprietario degli impianti o apparecchi che installerà in detto locale;
- f) gli oneri relativi alla realizzazione di opere murarie o manufatti comunque necessari per l'alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell'energia e di misura siano a carico del Cliente.

**Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento, alterazione, manomissione del misuratore**

Il Cliente è tenuto a comunicare eventuali irregolarità rilevate nelle apparecchiature del Distributore Locale e può chiedere la verifica della correttezza del Contatore o dei parametri dell'energia erogata, anche tramite il Fornitore, ai sensi dell'Allegato A alla Delibera 646/2015/R/eel dell'AEEGSI (di seguito "TIQE"). Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di limiti di tolleranza entro i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente e del corretto funzionamento dell'orologio/calendario, il Distributore Locale è tenuto ad informare il richiedente, contestualmente alla notifica dell'esito della verifica, che gli sarà addebitato il corrispettivo di cui al TIC. Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di limiti di tolleranza superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente o del non corretto funzionamento dell'orologio/calendario, il Distributore Locale registra le cause di malfunzionamento. Contestualmente alla messa a disposizione dell'esito della verifica al richiedente, il Distributore Locale informa il richiedente che il gruppo di misura necessita di sostituzione immediata e che, in materia di ricostruzione dei consumi, applicherà le disposizioni di cui alla delibera n. 200/99 dell'AEEGSI. Allo scopo il Distributore Locale comunica al richiedente:

- a) la data prevista di sostituzione del gruppo di misura;
- b) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del Distributore Locale;
- c) che il Cliente ha tempo cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica per concordare con la persona di cui alla lettera b) una data alternativa, entro quindici giorni lavorativi rispetto alla data di cui alla lettera a), per la sostituzione del gruppo di misura;
- d) che il Cliente deve assicurare la disponibilità, propria o di persona da lui incaricata, a ricevere il Distributore Locale per la sostituzione del gruppo di misura;
- e) che, a fine sostituzione del gruppo di misura, sarà consegnata al Cliente copia del verbale di sostituzione che il Cliente stesso controfirmerà per presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura sostituito;
- f) che, in caso di mancato rispetto della data di cui alla lettera a), al netto del posticipo di cui alla lettera c), è previsto un indennizzo automatico.

Qualora si accertino alterazioni o manomissioni delle apparecchiature di misura installate presso il punto di prelievo, fatta salva l'eventuale denuncia del fatto per gli aspetti penalmente rilevanti, il Distributore Locale provvederà ad effettuare la ricostruzione dei consumi erroneamente contabilizzati secondo le modalità sopra descritte, previa formale contestazione al Cliente e comunicazione al Fornitore.